

ACCORDO DISCIPLINANTE TEMPI E MODI PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITÀ' LAVORATIVA DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI CAPPELLA CANTONE DOTT. ALFREDO ZANARA PRESSO IL COMUNE DI GRUMELLO CREMONESE ED UNITI (ART. 14 CCNL 22.1.2004)

PREMESSO CHE:

- l'art. 14 del CCNL del 22.01.2004, prevede che gli Enti Locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di consentire un' economica gestione delle risorse, possono utilizzare personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione, disciplinante l'orario settimanale, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.
- lo stesso comma stabilisce che l' utilizzazione parziale di dipendente di altro ente, non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale;
- l'art. 14 comma 2 del CCNL del 22.01.2004 prevede che il rapporto di lavoro sia regolato dall'Ente di provenienza;
- in analogia a quanto previsto dall'art. 14 comma 5 del CCNL del 22.01.2004, viste le maggiori funzioni attribuite al Responsabile con il presente accordo, si prevede un adeguamento dell'indennità di posizione nonché, conseguentemente, dell'indennità di risultato;
- il Comune di Grumello Cremonese ed Uniti ha richiesto al Comune di Cappella Cantone di avvalersi, per un massimo di n. 18 ore settimanali, dell'attività lavorativa del dott. Alfredo Zanara, dipendente a tempo indeterminato, a far tempo dal 1.01.2018, Istruttore direttivo finanziario, categoria D, posizione economica D 4 del Comune di Cappella Cantone;

Ciò premesso e considerato che, nelle valutazioni sopra espresse, si rinvencono i soli motivi ispiratori del presente accordo

TRA

- Il **Comune di CAPPELLA CANTONE**, legalmente rappresentato dal proprio Sindaco protempore Sig. Pierluigi Tadi,

- Il **Comune di GRUMELLO CREMONESE ED UNITI**, legalmente rappresentato dal proprio Sindaco protempore Dott. Fabio Scio,

si conviene quanto segue:

ART. 1 - 1.1 Comune di Cappella Cantone autorizza il proprio dipendente a tempo pieno, dott. Alfredo Zanara - Istruttore direttivo finanziario - titolare di posizione organizzativa, a svolgere attività lavorativa, per un massimo di 18 ore settimanali, presso il Comune di Grumello Cremonese ed Uniti, per ivi svolgere compiti e attività strettamente attinenti le funzioni legate ai servizi dell'ufficio finanziario e tributi;

a) Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore e, nel caso specifico, rimane regolato dal d.lgs. 165/2001 e s.m.i., dai diversi CCNL e dal Contratto di lavoro stipulato dal Comune di Grumello Cremonese ed Uniti;

b) L'orario di lavoro di 36 ore resta fissato nel seguente modo:

a. 18 ore settimanali presso il Comune di Cappella Cantone

18 ore settimanali presso il Comune di Grumello Cremonese ed Uniti
articolato nel seguente modo:

- Lunedì Cappella Cantone / Grumello Cremonese ed Uniti
- Martedì Grumello Cremonese ed Uniti / Cappella Cantone
- Mercoledì Grumello Cremonese ed Uniti
- Giovedì Cappella Cantone / Grumello Cremonese ed Uniti
- Venerdì Cappella Cantone

Il suddetto orario, previo accordo tra le amministrazioni, potrà essere modificato, anche in virtù delle esigenze organizzative del lavoro da svolgersi presso gli Enti.

E' attribuita al dott. Alfredo Zanara, per le maggiori funzioni e responsabilità derivanti dal presente accordo, un'indennità di posizione di 16.000,00 euro, ai sensi dell'articolo 14 comma 5 del CCNL 22 gennaio 2004, e, conseguentemente, tenuto conto che la misura massima dell'indennità di risultato prevista dal contratto è pari al 30% dell'indennità di posizione, si prevede che la stessa potrà essere pari ad € 4.800,00=, rapportati al numero delle ore svolte presso gli enti;

- c) La struttura di valutazione del Comune di Grumello Cremonese ed Uniti invierà al Comune di Cappella Cantone la valutazione necessaria per la corresponsione della quota parte di indennità di risultato utilizzando gli strumenti ed i parametri previsti dagli accordi vigenti presso il Comune di Grumello Cremonese ed Uniti medesimo;

ART. 2 - Il Comune di Grumello Cremonese ed Uniti accetta integralmente senza alcuna riserva quanto prescritto ai precedenti punti;

ART. 3 - La durata del presente accordo decorre dal 01.01.2018 sino al 31.12.2018. L'accordo si intende automaticamente interrotto qualora la realizzazione della gestione associata delle funzioni fondamentali intervenisse prima di tale data; in ogni caso, prima della scadenza dell'accordo, ciascun ente, anche su richiesta del dipendente, ha facoltà di recesso, con un preavviso di almeno 30 giorni.

ART. 4 - Le parti possono concordare modifiche o integrazioni al presente accordo nel caso in cui si rendessero necessarie.

Letto, accettato e sottoscritto senza riserva alcuna.

Cappella Cantone, li 25/01/2018

IL COMUNE DI CAPPELLA CANTONE

F.to Tadi Pierluigi Il Sindaco

IL COMUNE DI GRUMELLO CREMONESE ED UNITI

F.to Fabio Scio Il Sindaco